



COMUNE DI CAMERI
(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO
COMMISSIONE COMUNALE
PER IL PAESAGGIO

Approvazione D.C.C. n. 11 del 31/03/2009

Art. 1 Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio

1. E' istituita la Commissione comunale per il paesaggio del Comune di Cameri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Cameri.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni.

Art. 2 Composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dal Responsabile dell'Area previa eventuale selezione da parte di apposita Commissione di esperti in materia. I criteri di selezione sono definiti dall'art. 4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 4-10229 e dalle eventuali successive disposizioni di legge o provvedimentali.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o della Commissione Urbanistica se costituite, essere dipendenti o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Cameri.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Art. 3 Durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio

1. La Commissione resta in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno trenta giorni prima.
I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile dell'Area.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti a norma di legge e del presente Regolamento.

Art. 4 Attribuzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio

1. La Commissione esprime parere vincolante per:
 - a) gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni di PRGC sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall'art. 49, comma 15, della LR 56/77 in perfetta sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio così come modificato

dal D.lgs 26 marzo 2008, n. 63, che include “i centri ed i nuclei storici” tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza – Beni Paesaggistici;

- b) i casi non elencati dall’art. 3, comma 1 della LR 32/2008
- 2. La Commissione Comunale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 3. La Commissione esprime parere consultivo di supporto all’Amministrazione Comunale ogni qualvolta sia reputato opportuno a tutela delle prerogative di legge ed istituzionali.

Art. 5 Funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio

- 1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti, in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d’età.
- 2. La Commissione, su convocazione del Presidente, richiesta del Responsabile dell’Area, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari compreso il Presidente.
- 3. Di ogni seduta viene redatto relativo verbale.
- 4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa. Qualora si tratti di bene immobile comunale o di interesse comunale alla futura acquisizione, possono partecipare alla Commissione i componenti della Giunta.
- 5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula, dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
- 6. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento, quando partecipi in qualsiasi modo all’istanza d’esame presentata, quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione, quando appalti la realizzazione dell’opera, quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 9. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Ai componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio viene corrisposto il rimborso spese per l'effettiva partecipazione ad ogni riunione e allorchè la legge lo preveda o non lo vieti potrà essere corrisposta relativa indennità di presenza.

12. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge.